

Approvato con deliberazione dell'assemblea consortile n.09 del 31/08/2021

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Articolo 1 — Oggetto del Regolamento

Il presente atto regola funzionamento, ammissione, frequenza dei bambini e sistema tariffario previsto per la compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi di Micro nido e dei Servizi integrativi al nido dei Comuni dell'ambito territoriale A1.

Articolo 2 — Finalità del servizio

Il micro nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa tra zero (tre mesi) e tre anni, che accoglie i piccoli per diverse ore della giornata, garantendo servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

Il servizio integrativo al nido garantisce risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997) non prevedendo un servizio di mensa ed il riposo pomeridiano”.

I servizi di micro nido ed integrativi al nido rispondono alle esigenze primarie di ogni bambino: educazione, cura, sviluppo armonico della persona, gioco e acquisizione dell'autonomia nel rispetto dell'identità personale, culturale e religiosa degli utenti.

Nella programmazione delle attività e nella regolazione dei tempi di funzionamento dei servizi è prevista la partecipazione dei genitori che collaborano alla concreta attuazione del piano assistenziale ed educativo.

Il quantitativo degli utenti ammissibili ai servizi è determinato nel rispetto del Regolamento regionale 4/2014 dai provvedimenti che ne autorizzano il funzionamento e dagli avvisi pubblici diramati dall'ente per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati.

L'Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1 assicura la gestione dei servizi di Micro-Nido ed integrativi al nido nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, affidandone la gestione ad operatori economici in possesso dei requisiti di legge mediate selezione di evidenza pubblica esperita nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici.

Articolo 3 – Ammissione ai servizi.

Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate nel rispetto dei criteri e con le modalità stabilite dagli avvisi pubblici diramati dall'ente per la ammissione degli interessati tramite il profilo web site dell'amministrazione www.pianosociale-a1.it.

Possono presentare domanda di ammissione gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini e delle bambine in età compresa tra zero (tre mesi) e tre anni, residenti nei Comuni dell'ambito territoriale A1, senza distinzione di sesso, religione, gruppo etnico sociale, anche se di nazionalità non UE o apolidi.

Ai fini dell'ammissione saranno accolte prioritariamente le domande prodotte dai genitori dei bambini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale A1.

Sono equiparati ai residenti:

- Tutti coloro che, all'atto della domanda siano residenti in uno dei 29 Comuni, ma che abbiano fatto domanda di residenza precedentemente, accertata d'ufficio dopo la presentazione della domanda;
- I bambini in situazione di disagio socio-familiare certificato dai Servizi Sociali del Comune di riferimento, che si trovano temporaneamente nel territorio di uno dei 29 Comuni dell'Ambito Territoriale A1;

Possono presentare domanda gli esercenti la patria potestà dei bambini non residente nei Comuni dell'ambito territoriale A1, tali richieste saranno collocate in coda alla graduatoria che regola l'accesso al servizio e soddisfatte solo dopo che sia stato integralmente garantito l'accesso dei richiedenti residenti nei comuni dell'ambito territoriale.

Articolo 4 – Iscrizioni

La domanda di iscrizione deve essere redatta esclusivamente con le modalità riportate dal modello predisposto dall' amministrazione in allegato all' avviso reso pubblico attraverso il profilo web site dell'amministrazione www.pianosociale-a1.it.

La domanda va sottoscritta dal richiedente che assume la responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi e con le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena la non ammissibilità della domanda medesima:

1. Stato di famiglia
2. Certificato di residenza
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 relativa alla situazione lavorativa dei genitori;
4. Attestazione ISEE prodotta ai sensi di legge in corso di validità.
5. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 relativa alle vaccinazioni effettuate
6. Segnalazione di gravi o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.)
7. Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore
8. Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale
9. Informativa sul trattamento dei dati personali validamente sottoscritta dagli interessati.

La situazione di famiglia, la residenza, la situazione occupazionale dei genitori e l'elenco delle vaccinazioni somministrate potranno essere attestate dai richiedenti con Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'amministrazione si riserva di verificare l'esattezza e la veridicità delle attestazioni rese dai richiedenti con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

I richiedenti assumono la piena responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in relazione alle attestazioni che dovessero rivelarsi false e mendaci.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dall'avviso pubblico saranno collocate in lista d'attesa e considerate solo dopo l'esaurimento della graduatoria relativa ai richiedenti che avranno proposto nei termini e regolarmente la domanda di ammissione.

Le domande carenti della documentazione che i richiedenti non avranno integrato e regolarizzato nei termini richiesti non saranno tenute in considerazione ai fini della formazione della graduatoria di accesso ai servizi.

La domanda presentate sono vaevoli esclusivamente per l'anno educativo per il quale è richiesta l'ammissione ai servizi.

Qualora i beneficiari interrompano la frequenza per un periodo superiore a 30 giorni, senza nessuna comunicazione di giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal beneficio della iscrizione previa comunicazione trasmessa dall'amministrazione ai genitori a mezzo PEC e/o R/AR.

Articolo 5 – Criteri di ammissione e composizione delle graduatorie

Ai fini della ammissione ai servizi, qualora le domande prodotte siano in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione procederà a formare la graduatoria degli ammessi almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività.

La valutazione dei requisiti e dei titoli di precedenza in possesso dei beneficiari è effettuata da commissione giudicatrice costituito da 3 componenti designati con provvedimento dirigenziale.

La commissione opera collegialmente alla formazione della proposta di graduatoria da rimettere al RUP per l'adozione del provvedimento finale di rilevanza esterna di ammissione ai servizi degli interessati.

Saranno ammessi con precedenza:

- a) Bambini in condizione di disabilità;
- b) Bambini orfani di uno od entrambi i genitori;
- c) Bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe, lavoratore o vedovo/a;
- d) Bambini con situazione di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del Servizio Sociale Professionale e/o Tribunale per i Minorenni;
- e) Bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- f) Numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare.

In corrispondenza dei titoli posseduti dai richiedenti la commissione, ai fini della formazione della graduatoria, attribuirà i seguenti punteggi:

- Minori in condizione di disabilità: **punti n. 2;**
- Minori con genitore con invalidità superiore al 67%, previa esibizione del certificato attestante l'invalidità: **punti n. 1**
- Minori con fratelli e o sorelle con invalidità superiore al 67%, appartenenti allo stesso nucleo familiare, previa esibizione del certificato attestante l'invalidità: **punti n. 1;**

- Presenza di componenti il nucleo familiare tra i 0-6 anni (anche in affido familiare): **punti 2** fino ad un massimo di **n. 4 punti**;
- Presenza di componenti il nucleo familiare di età tra 6-18 anni (anche in affido familiare): punti 1;
- Iscrizione di gemelli: **punti 2**
- Nucleo mono genitoriale: **punti 4**
- Presenza di entrambi i genitori che lavorano: **punti 7**
- Nucleo familiare con un solo genitore occupato: **punti 3**
- Minori che hanno frequentato l'anno precedente: **punti 2**;
- Minori con residenza nei Comuni dove è presente il micro-nido: **punti 1**
- Genitore disoccupato con percorso di formazione in atto o/e genitore studente con obbligo di frequenza per almeno 25 ore settimanali: **punti 1**;
- Entrambi i genitori disoccupati: **punti 0**;
- Iscrizione del minore per il tempo pieno: **punti 2**
- Iscrizione del minore per il tempo parziale: **punti 1**

A parità di punteggio, verrà data priorità a coloro che abbiano richiesto la iscrizione di tempo pieno.

Qualora tra i richiedenti, dovesse, ulteriormente, permanere parità di punteggio sarà data precedenza al bambino più piccolo di età.

L'amministrazione, qualora sia presentato un ricorso, comunica agli interessati le ragioni di non accoglimento ovvero di accoglimento tramite R/AR e/o PEC.

Entro i primi 7 giorni di frequenza i genitori hanno l'obbligo di accettare in forma scritta le condizioni del servizio (sottoscrizione per accettazione del presente regolamento e della quota di compartecipazione).

La mancata accettazione in forma scritta delle predette condizioni importa la decadenza dal beneficio.

Articolo 6 – Approvazione e pubblicazione della graduatoria degli ammessi al servizio

Al termine dell'esame delle domande, la commissione giudicatrice designata, rimette la proposta della graduatoria al Direttore generale per la definitiva approvazione.

La graduatoria degli ammessi è approvata con provvedimento e resa pubblica mediante il profilo web site dell'amministrazione www.pianosociale-a1.it.

Entro 7 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre ricorso in forma scritta che potrà essere respinto od accolto, previa acquisizione del parere da parte della commissione designata.

L'amministrazione ha facoltà di accogliere gli eventuali ricorsi riformulando la graduatoria degli ammessi.

In caso di accoglimento di ricorsi e di riformulazione della graduatoria, la stessa è ripubblicata mediante il profilo web site dell'amministrazione.

Articolo 7 – Costo del servizio e retta di frequenza.

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio mediante il pagamento di una retta di frequenza.

L'ammissione e la frequenza al servizio è subordinata all' accettazione della retta ed al regolare pagamento della stessa.

Il mancato pagamento della retta di frequenza comporta la revoca della ammissione e della sospensione dalla frequenza.

In difetto del pagamento della retta di frequenza nei termini previsti l'amministrazione procederà ad intimare un termine perentorio per la regolarizzazione dei pagamenti.

Trascorso inutilmente il termine perentorio predetto l'amministrazione comunicherà ai genitori tramite PEC e/o RAR le dimissioni del bambino.

La revoca della ammissione comporta la cancellazione dalla graduatoria degli aventi diritto.

Ove i genitori dovessero richiedere la re iscrizione del bambino gli stessi dovranno comunque provare di aver regolarizzato il pagamento della compartecipazione non evasa.

Il pagamento della retta di compartecipazione deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese della frequenza del bambino.

L'avvenuto pagamento deve essere provato mediante esibizione della ricevuta di pagamento in originale e la consegna al personale del servizio da effettuarsi entro la metà del mese della copia relativa al versamento.

Il versamento andrà effettuato sul Conto Corrente Postale n. 001011096565 con bollettino postale oppure con bonifico con seguente IBAN: IT48 N076 0115 1000 0101 1096 565

Intestato a: Azienda Consortile per le Politiche Sociali Ambito A1

Causale: Cognome e Nome del bambino, Comune – Servizio e mese di riferimento.

La retta di frequenza dovuta da ciascuna famiglia sarà ridotta del 50% qualora il servizio non venisse erogato per almeno dieci giorni (anche non continuativi) fatti salvi i periodi di chiusura già previsti dal calendario delle attività.

Parimenti, qualora il servizio di Micro nido operi senza erogare il servizio di refezione per un periodo di 15 giorni anche non continuativi nel corso di un mese la retta della compartecipazione sarà ridotta del 50% dell'importo dovuto da ciascuna famiglia.

Le famiglie dei bambini frequentanti con disabilità regolarmente accertata dalla ASL sono esentate dal pagamento della tariffa se percettori di un reddito ISEE inferiore alla soglia di euro 14.000,00.

Nell'ipotesi di una famiglia con più di un figlio frequentante il nido è prevista una riduzione del 50% della tariffa a partire dai figli frequentanti successivi al primo.

Sarà concessa una riduzione del 30% della tariffa di compartecipazione alle famiglie che abbiano minore/i in affidamento familiare (intra ed etero familiare) anche nel caso in cui il frequentante non coincida con il minore in affidamento.

Sarà concessa una riduzione del 30% della tariffa della compartecipazione dovuta qualora il bambino dovesse non frequentare il nido per più di 20 giorni a causa di malattia regolarmente attestata da certificazione medica.

La retta di frequenza dei Servizi integrativi al nido è unitariamente stabilita in Euro 35.00/mese.

Le famiglie dei bambini frequentanti con disabilità regolarmente accertata dalla ASL sono esentate dal pagamento della tariffa se abbiano reddito ISEE inferiore alla soglia di euro 14.000,00.

Nell'ipotesi di una famiglia con più di un figlio frequentante il servizio integrativo al nido è prevista una riduzione del 50% della tariffa a partire dai figli frequentanti successivi al primo.

Sarà concessa una riduzione del 30% della tariffa di compartecipazione alle famiglie che abbiano minore/i in affidamento familiare (intra ed etero familiare) anche nel caso in cui il frequentante non coincida con il minore in affidamento.

Sarà concessa una riduzione del 30% della tariffa della compartecipazione dovuta qualora il bambino dovesse non frequentare il servizio per più di 20 giorni a causa di malattia regolarmente attestata da certificazione medica.

Articolo 8 – Calcolo della quota di compartecipazione al costo dei servizi di micro nido.

L'importo dovuto dagli utenti per la compartecipazione al costo del servizio sarà determinato in relazione alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata dalla attestazione ISEE regolarmente rilasciata dal nucleo familiare richiedente la prestazione in corso di validità.

In ottemperanza dell'art. 7 del DPCM 159/2013 - disciplina relativa all'applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – gli interessati richiedenti la prestazione sono tenuti alla presentazione dell'ISEE ordinario o nel caso di genitori non coniugati e non conviventi l'ISEE relativo alle *prestazioni rivolte a minori in corso di validità*.

L'ISEE va aggiornato anche quando il bambino sia già iscritto e frequentante il servizio.

I richiedenti la prestazione sociale agevolata compartecipano al costo del servizio di micro nido stimato in Euro 280,00 per il tempo pieno ed Euro 140,00 per il tempo parziale con riferimento agli standard strutturali, organizzativi nonché funzionali regolati dal Catalogo dei servizi approvato con DGRC n. 107 del 23/04/2014 ed alla DGRC n. 372 del 07/08/2015 Allegato B (Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe).

I nuclei familiari richiedenti la cui attestazione ISEE risulti inferiore ad € 7.000,00 sono esentati dal pagamento della tariffa di compartecipazione al servizio.

Per tutti gli altri nuclei familiari richiedenti la prestazione la tariffa della compartecipazione è determinata con riferimento alla stima dei costi stimati come innanzi nel rispetto delle seguenti fasce:

<i>ISEE</i>		<i>%</i>	<i>Tempo pieno</i>	<i>Tempo parziale</i>
€ 7.001,000	€ 8.000,000	25%	€ 70,00	€ 35,00
€ 8.001,000	€ 9.000,000	35%	€ 98,00	€ 49,00
€ 9.001,000	€ 10.000,000	40%	€ 112,00	€ 56,00
€ 10.001,000	€ 11.000,000	45%	€ 126,00	€ 63,00
€ 11.001,000	€ 12.000,000	50%	€ 140,00	€ 70,00
€ 12.001,000	€ 13.000,000	55%	€ 154,00	€ 77,00
€ 13.001,000	€ 14.000,000	60%	€ 168,00	€ 84,00
€ 14.001,000	€ 15.000,000	65%	€ 182,00	€ 91,00
€ 15.001,000	€ 16.000,000	70%	€ 196,00	€ 98,00
€ 16.001,000	€ 17.000,000	75%	€ 210,00	€ 105,00
€ 17.001,000	€ 18.000,000	80%	€ 224,00	€ 112,00
€ 18.001,000	€ 19.000,000	85%	€ 238,00	€ 119,00
€ 19.001,000	€ 20.000,000	90%	€ 252,00	€ 126,00
€ 20.001,000	€ 21.000,000	95%	€ 266,00	€ 133,00
€ 21.001,000	€ 22.000,000	100%	€ 280,00	€ 140,00

Articolo 9 – Orari di frequenza

Il servizio di Micro nido è aperto dal lunedì al venerdì con orario pieno (8.00 – 16.00) ed il sabato solamente per 3 ore (8.00 – 11.00)

2. L'ingresso giornaliero al nido si effettua tra le 8.00 e le 8.30

3. Sono previste 2 uscite pomeridiane:

- entro le 12.00 per coloro che non usufruiscono del servizio di mensa
- ore 16.30 – per coloro che frequentano con orario pieno.

Gli orari di uscita possono variare, fermo restando la disponibilità del gestore, osservando un margine di tolleranza di 15 – 20 minuti in tutti casi per i quali la richiesta formulata per iscritto dai genitori del frequentante di anticipare o posticipare l'uscita (anche permanentemente).

Gli orari di funzionamento dei Servizi integrativi al nido prevedono l'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Non è previsto il servizio mensa ed il riposo pomeridiano dei frequentanti.

Articolo 10 – Consegna dei bambini

Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi all'uopo designata, per iscritto.

Qualsiasi sostituzione, anche temporanea, delle persone incaricate deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al personale di servizi.

La persona autorizzata dovrà quindi essere presentata dai genitori agli educatori i quali acquisiranno la delega rilasciata per iscritto dai genitori ed la copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona designata a ricevere in consegna il bambino.

Nei casi di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà in tutti i casi esibire il provvedimento legale di affidamento.

Articolo 11 – Inserimento dei bambini

L'inserimento del bambino nel si realizza in modo graduale sulla base del programma personalizzato che fissa tempi e modi di frequenza sulla base delle esigenze del bambino, delineato dagli operatori della struttura in accordo con i genitori.

Nel momento in cui si renda disponibile un posto, i genitori del bambino collocato in posizione utile di graduatoria, dovranno dare corso all'inserimento. Qualora l'inserimento del bambino non dovesse avvenire nei tempi prescritti, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione di secondo sollecito trasmessa ai genitori, l'utente si intenderà decaduto dal diritto di frequenza e la posizione dello stesso sarà riportata in fondo alla graduatoria della lista d'attesa relativa agli aventi diritto.

Se l'inserimento del bambino si realizza durante la prima quindicina del mese, la famiglia è tenuta a partecipare per intero al costo della prestazione per il mese di riferimento.

Se l'inserimento avviene nella seconda metà del mese la quota sarà ridotta del 50%.

Articolo 12 - Dimissioni e decadenza

È previsto che il nucleo familiare richiedente possa rinunciare al servizio comunicando le dimissioni del bambino dal servizio in forma scritta e dando un preavviso di dieci giorni di calendario, tale periodo verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta di frequenza.

Si procederà alle dimissioni d'ufficio, sempre previa comunicazione trasmessa ai genitori nei casi di:

- a) assenza continuata e non giustificate oltre i 20 giorni qualora siano presenti in lista di attesa ulteriori richieste di frequenza;
- b) non ottemperanza ai solleciti di versamento e regolarizzazione della retta, fermo restando l'obbligo di regolarizzare i pagamenti dovuti anche dopo le dimissioni dell'utente;
- c) ripetute inosservanze del presente regolamento o delle norme interne di funzionamento segnalate dagli educatori.

Articolo 13 – Rispetto delle disposizioni sanitarie

Il bambino sarà ammesso al servizio solo previa produzione da parte dei genitori della documentazione attestante che il bambino ha regolarmente effettuato i vaccini obbligatori previsti dalla legge.

In applicazione della normativa contenuta nel D.lgs. 7 giugno 2017, entro il termine della iscrizione del bambino i genitori dovranno aver prodotto la documentazione attestante l'avvenuta somministrazione dei vaccini, cioè il libretto o certificato delle vaccinazioni.

La mancata presentazione della documentazione prescritta costituisce motivo di non ammissione o esclusione del bambino ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia dell'Ambito A1 e di segnalazione dell'utente all'Azienda Sanitaria di competenza.

La interruzione della frequenza del bambino dovrà essere comunicata dagli interessati al personale del servizio.

Qualora il bambino dovesse non frequentare il nido per un periodo superiore a 5 giorni, per la riammissione al servizio, è indispensabile che i genitori forniscano al gestore del servizio idonea comunicazione del motivo dell'assenza e/o certificazione medica nei casi di assenza per malattia del bambino.

Gli operatori del servizio devono tempestivamente avvertire i familiari e sollecitare il rientro del bambino al domicilio in tutti i casi in cui lo stesso presenti sintomatologie di malessere acuto (es. vomito, otite, ecc.) o in presenza delle seguenti manifestazioni:

- febbre se supera i 37,5°
- diarrea (ripetute scariche)
- congiuntivite;
- ossiuriasi (vermi nelle feci);
- mughetto del cavo orale;
- herpes labialis;
- lesioni dermatologiche non convenzionali o sospette.

Nei casi di cui al precedente punto, il bambino sarà riammesso al servizio dietro presentazione di certificato del medico curante attestante l'avvenuta guarigione e la sua riammissione in comunità, anche qualora l'assenza sia stata inferiore ai cinque giorni.

Per esigenze profilattiche il bambino affetto da malattie infettive dovrà essere allontanato dal servizio e non potrà essere riammesso prima dei termini previsti dalla normativa vigente e previa presentazione della certificazione medica attestante la guarigione.

Art. 14 - Diritti dell'infanzia

Nel rispetto della Carta ONU dei Diritti dell'Infanzia deve essere garantita ogni tutela dei diritti delle bambine e dei bambini con la previsione di misure disciplinari da adottarsi nei confronti del personale responsabile di inadempienza.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto con il presente atto si rinvia all'applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali in quanto compatibili.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Benevento.

Art. 17 - Vigenza

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione ed è valevole fino al 31/12/2023. Lo stesso è reso pubblico mediante pubblicazione in Albo pretorio e profilo web site dell'azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'ambito A1.